



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI
Decreto rettorale
Classificazione: III/1
N. allegati: 0

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE RELATIVE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO/NON ACCREDITAMENTO MIUR.

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’articolo 6;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive modificazioni e integrazioni,, e in particolare l’articolo 11;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 35, comma 2, e l’articolo 43, commi 1 e 2;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005 “Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria” e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", e in particolare l'articolo 3, comma 3;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e in particolare l’articolo 8;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con decreto rettorale n. 1294/2018 del 6 settembre 2018;
- visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, sull’istituzione dei dipartimenti, ai sensi della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni,



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- visto il decreto rettorale n. 1303 del 12 luglio 2019 relativo al riassetto dei dipartimenti per il triennio 2018-2021;
- vista la nota prot. n. 52968 del 18 marzo 2018, con la quale si richiedeva al MIUR la prescritta verifica degli standard, inseriti in banca dati Cineca, ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, per le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici: Anatomia patologica; Chirurgia maxillo-facciale; Genetica medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e virologia; Ginecologia ed ostetricia; Igiene e medicina preventiva; Patologia clinica e biochimica clinica; Pediatria; Psichiatria; Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Chirurgia generale; Chirurgia vascolare; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; Dermatologia e venereologia; Ematologia; Endocrinologia e malattie del metabolismo; Geriatria; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina interna; Neurologia; Oftalmologia; Oncologia medica; Ortopedia e traumatologia; Otorinolaringoiatria; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia;
- vista la nota prot. n. 52972 del 18 marzo 2018, con la quale si richiedeva al MIUR la prescritta verifica dei requisiti, inseriti in banca dati Cineca, ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, per le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici: Anatomia patologica; Chirurgia maxillo-facciale; Genetica medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e virologia; Ginecologia ed ostetricia; Igiene e medicina preventiva; Patologia clinica e biochimica clinica; Pediatria; Psichiatria; Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Chirurgia generale; Chirurgia vascolare; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; Dermatologia e venereologia; Ematologia; Endocrinologia e malattie del metabolismo; Geriatria; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina interna; Neurologia; Oftalmologia; Oncologia medica; Ortopedia e traumatologia; Otorinolaringoiatria; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia;
- visto il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 luglio 2019, n. 1307, con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica: 1) venivano accreditate le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria: a) per il *dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo*: Patologia clinica e biochimica clinica; Pediatria; Igiene e medicina preventiva; Ginecologia ed ostetricia; Psichiatria; b) per il *dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze*: Ematologia; Medicina d'emergenza-urgenza; Geriatria; Reumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Chirurgia pediatrica; Endocrinologia e malattie del metabolismo; Neurologia; Chirurgia vascolare; Oftalmologia; Otorinolaringoiatria; Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Dermatologia e venereologia; Chirurgia generale; Medicina interna; Malattie dell'apparato respiratorio; c) per il *dipartimento di Biotecnologie mediche*: Microbiologia e virologia; Genetica medica; Anatomia patologica; Chirurgia maxillo-facciale ed era approvata l'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo per quanto riguarda l'inserimento delle scuole di specializzazione medesime, per le quali è autorizzata l'istituzione e/o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici; 2) venivano accreditate provvisoriamente le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria: a) per il *dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze*: Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; b) per il *dipartimento di Biotecnologie mediche*: Malattie dell'apparato cardiovascolare ed era approvata in via provvisoria l'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo per quanto riguarda l'inserimento delle scuole di specializzazione medesime, per le quali è autorizzata in via provvisoria l'istituzione e/o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici; 3) non venivano accreditate le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria: a) per il *dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze*: Oncologia medica; Ortopedia e traumatologia;
- visto il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 luglio 2019, n. 1307, concernente l'accREDITAMENTO/accREDITAMENTO provvisorio/non accREDITAMENTO delle Scuole di



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n., 402, a.a. 2018-2019, con il quale si autorizzava altresì il Rettore di questo Ateneo ad emettere apposito decreto di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo;

– ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo nei termini sopra considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, con decreto rettorale n. 1183/2019 del 19 giugno 2019 - per l'a.a. 2018/2019 è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa alle scuole di specializzazione di area sanitaria, nei termini di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria, per le quali è autorizzata la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici sono le seguenti:

Dipartimento di Biotecnologie mediche

- Anatomia patologica
- Chirurgia maxillo-facciale,
- Genetica medica
- Microbiologia e virologia

Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo

- Ginecologia ed ostetricia
- Igiene e medicina preventiva
- Patologia clinica e biochimica clinica
- Pediatria
- Psichiatria

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

- Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore
- Dermatologia e venereologia
- Chirurgia generale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia vascolare
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Geriatria
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Medicina d'emergenza-urgenza
- Medicina interna
- Neurologia
- Oftalmologia
- Otorinolaringoiatria



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Reumatologia.

Articolo 3

1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria, per le quali è autorizzata in via provvisoria la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici sono le seguenti:

Dipartimento di Biotecnologie mediche

- Malattie dell'apparato cardiovascolare

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Articolo 4

1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 luglio 2019, n. 1307, per le scuole di specializzazione in Oncologia medica e in Ortopedia e traumatologia, l'Ateneo garantisce agli specializzandi iscritti la prosecuzione e la regolare conclusione del corso di studi; parimenti, agli specializzandi interessati al trasferimento ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, che presentino apposita istanza, l'Università di Siena concede il proprio nulla osta al trasferimento, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

2. L'attivazione delle Scuole di specializzazione accreditate o accreditate in via provvisoria di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

La Responsabile del procedimento

Salvatrice Massari

Visto

Il Direttore generale vicario

Giovanni Colucci